TRIBUNALE DI LATINA

R.G.E. 287/2021

Oggi, 17.01.2024 alle ore 11.45, avanti a me dott.ssa Alessandra Lulli, nella procedura esecutiva immobiliare n. 287/2021 r.g.e. sono comparsi l'avv. Alessia Colarossi per il creditore procedente in sostituzione dell'avv. Caldarini; l'avv. Chiara Defend per

i; il custode avv. Arianna Tulli e l'esperto stimatore, ing. Teresa.

L'avv. Colarossi chiede disporsi la vendita dei beni pignorati.

il Giudice dell'esecuzione

dato atto che i diritti dominicali sui beni oggetto della corrente procedura sono stati vincolati nella loro interezza sicché non vi sono comproprietari da avvisare ai sensi del secondo comma dell'art. 599 cod. proc. civ., per tali non potendosi, peratiro, intendere coloro che conservano diritti su meri accessori o pertinenze dell'immobile;

verificata

la ritualità delle comunicazioni alle parti interessate del decreto con cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 569 cod. proc. civ., si è fissata la presente udienza

esaminata

la relazione dell'esperto, depositata in atti e

che la stessa è stata ritualmente comunicata, ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ., ai creditori costituiti ed ai debitori;

che le parti non hanno fatto pervenire all'esperto, almeno quindici giorni prima dell'odierna udienza, le note previste dall'ultimo comma della medesima disposizione;

esaminati

gli atti ed in particolare la relazione dell'esperto;

ritenuto

di potere prendere a base del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell'esperto, sia quanto ad individuazione del compendio, sia quanto Purobblicazio valore di mercato;

ripubblicazione o ripro

considerato

che non sono state fatte osservazioni in ordine alla vendita e alle sue modalità e che non sono state proposte opposizioni:

letti

gli artt, 569 e 591 bis cod, proc. civ.

sentiti

i creditori,

ritenuto

che non sussista, in relazione al disposto di cui al secondo comma dell'art. 591 bis cod. proc. civ., l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti:

ORDINA

la vendita - sino a concorrenza dei crediti azionati (capitale, interessi e spese) - dei beni pignorati;

delega

il professionista l'avv. Arianna Tulli a compiere le operazioni di cui all'art. 591 *bis* cod. proc. civ.;

dispone

che tutte le operazioni di vendita siano svolte dal professionista come sopra indicato presso lo studio del medesimo ovvero presso altro luogo attrezzato comunque situato nel circondario del Tribunale;

che le operazioni di vendita si svolgano, in particolare, secondo le seguenti modalità, e per tutto quello ivi non previsto, secondo le norme del codice di procedura civile:

* * * OPERAZIONI PRELIMINARI * * *

Il professionista delegato avrà cura di:

1) controllare - ove necessario anche rinnovando le visure - la proprietà dei ben pignorati
e la regolarità delle trascrizioni, informando senza indugio il Giudice **Pupi policaZio**beni pignorati appartengano, anche sola in parte, a tezi o se il diatro reale oggetto di **PIDUDOIICAZIONE O TIPO**

espropriazione sia diverso, per qualità e quantità, da quello indicato nell'atto di pignoramento o se risultino creditori sicritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso di cui all'art. 498 cod. proc. civ. o, infine, se sussista ogni altra ragione di irregolarità della vendita; sarà verificata, in particolare, anche la regolarità catastate dell'immobile e l'esistenza e l'identificazione delle pianimetrie depositate in catasto, nonché la conformità allo stato di fatto del dati catastati e delle pianimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (Decreto Legge n. 76 del 31 maggio 2010, successivamente convertito com modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010).

 stabilire se la vendita debba essere fatta in uno o più lotti nel rispetto del disposto di cui all'art. 577 cod. proc. civ., dando priorità, in caso di pignoramento esteso a immobili non ipotecati, alla vendita dei beni ipotecati (art. 558 cod. proc. civ.);

3) determinare il valore del beni ai sensi dell'art. 588 terzo comma cod. proc. civ., tenendo contro della relazione redatta dall'esperto nominato dal Giudice ai sensi dell'articolo 569 primo comma cod. proc. civ. e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173 bis quarto comma diso att. cod. proc. civ.:

4) notiziare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a mezzo di posta elettronica certificata inviata agli indrizzi dei difensori costituiti nella procedura, delle determinazioni assunte in ordine alla suddivisione in lotti del compendio pignorato ed al valore da attribuire ai medesimi;

5) depositare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte ai sensi del comma 9 sexies dell'art. 16 bis del d.lgs 18 ottobre 2012 n. 179.

Il professionista delegato provvederà a redigere l'avviso di vendita nel guale indicherà, tra

*** REDAZIONE DELL'AVVISO DI VENDITA ***

l'attro, illi benefi oggetto della vendita, il "valore d'astalprezzo di riferimento" e la "offerta minima" per l'aggiudicazione (offerta corrispondente al 75% del valore d'asta e da indicare comunque numericamente e non con la mera indicazione della detta pubblicazione e l'ora della vendita nonché la data e a'iora utilima per la presentazione della offerte:

"IPUNDO L'EZZIONE O TIPOTO

l'ammontare della cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, e le modalità di versamento della medesima. Il delegato darà altresi diffusa e dettagliata notizia, e quindi non limitata al richiamo delle norme di legge, delle informazioni contenute nella sezione "DISCIPLINA DELLE OFFERTE" di cui alla presente ordinanza, al fine di notiziare compiutamente gil offerenti delle modalità di partecipazione. Nell'avviso di vendita dovrà essere, infine, riportata ogni altra informazione relativa a circostanze che potrebbero pregiudicare l'aggiudicazione e, segnatamente, afferente ad eventuali trascrizioni di atti (es. domande giudiziarie) o provvedimenti giudiziari (es. sequestri penali) destinati a prevalere sul trasferimento coattivo.

Il delegato avrà cura di fisare la data della vendità nel giomo immediatamente successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e preciserà che, in tale data, si procederà alla venifica preliminare di ammissibilità delle offerte e da lala deliberazione sulle medesime ed all'avvio della gara con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della presente ordinanza; l'ausiliario indicherà inoltre il termine per la presentazione delle offerte come avente scadenza sempre in un giorno non festivo e con esclusione altresi del sabato.

Il professionista darà altresi notizia nell'avviso che, in caso di plurime offerte ammissibili, la gara avrà luogo nella forma della vendita asincrona con le modalità indicate di seguito nella presente ordinanza; indicherà, quindi, il termine, non inferiore ad ore quarantotto e non superiore ad ore settantadue, entro il quale gli offerenti, nell'potesti in cui si apra la gara, potranno formulare offerte in rilancio con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della presente ordinanza; individuerà, infine, la data, coincidente con il primo giorno successivo alla scadenza del termine per lo svolgimento della gara tra gli offerenti, e l'ora in cui provvederà alle determinazioni finali sulle offerte. Il delegato eviterà che la gara si svolga anche in parte in giorni festivi e che la data fissata per l'assunzione delle determinazioni finali cada in giorno festivo.

ripubblicazione o ripro

- Il delegato provvederà a rendere pubblico l'avviso di vendita mediante i seguenti adempimenti:
- pubblicazione, unitamente a copia dell'ordinanza di vendita e della relazione dell'esperto, comprese fotografie e pianimetrie, sui Portale delle Vendite Pubbliche almeno sessanta giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;
- 2) pubblicazione, untamente a copia dell'ordinanza di vendita e della relazione dell'esperto, comprese fotografie e planimetrie, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sul sito www.astegiudiziarie.it; la società Aste Giudiziarie Inlinea spa garantirà la contemporanea pubbliotità della vendita sul sito web del Tribunale www.tribunale latina, giustizia.it;
- 3) pubblicazione tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" dell'annuncio di vendita sui siti internet Casa, it, idealistati, Bakeca, it. Gruppo eBay almeno quarantacinque giorni prima del termine di presentazione delle offere; sarà cura della società Aste Giudidariare Intimea spa garantre la contemporanea pubblicità della vendita sui sit sopra indicati inserendovi altresi: a) l'indicazione che si tratta di vendita giudiciariare, b) l'avvenimento che rattasi dell'unico annuncio autorizzato per la vendita; c) l'inclusione del link ovvero dell'indicazione degli indirizzi dei siti internet ove sono reperibili in dettatato tutte le altre necessarie informazioni per partecipera alla vendita;
- 4) Publicazione di virtual tour 360° dell'immobile pignorato sul sito internet www.astegludiziarie.t (da effettuarsi solo in caso di immobili abitativi diversi dai terreni. dalle costruzioni non uttimate e dai ruderi). Per la realizzazione del Virtual Tour 360° degli immobili oggetto della procedura, il delegato dovrà indicare al custode (ove diverso dal delegato) di prendere immediato contatto, e comunque entro 10 giorni dalla presente ordinanza, con Aste Giudiziarie Inlinea Spa, inviando email all'indrizzo virtualtour@astegludiziarie.tl, al fine di coordinare con la slessa le operazioni di sopralluogo da effettuare nel più breve tempo possibile. Aste Giudiziarie Inlinea Spa svolgerà tale attività in qualità di ausiliario e il referente della Società dovrà essere accompagnato di persona dal custode per consentire l'accesso agli immobili pignorati;
- 5) pubblicazione, unitamente a copia dell'ordinanza di vendita **Pubblicazio** dell'esperto, comprese fotografie e planimetrie, almeno quarantacinque giorii prima del ... ripubblicazione o ripro

termine per la presentazione delle offerte, sul sito www.fallcoaste.it in titolarità della società Zucchetti Software Giuridico srl:

6) comunicazione di copia dell'avviso di vendita almeno trenta giorni prima della vendita al creditore procedente, ai creditori iscritti non intervenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 569 cod. proc. civ. ed al debitore;

In ragione delle particolari conseguenze che il codice di procedura ricollega all'omesso adempimento di cui al n. 1) e considerata, quindi, la necessità di regolamentare il suo espletamento di modo che possano essere predeterminate le responsabilità di tutti i soggetti interessati, la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche sarà curata dal professionista previo pagamento, da parte del creditore procedente, o di altro creditore, del contributo dovuto per ogni lotto ai sensi dell'art. 18 bis del d.p.r. 20 maggio 2002 n. 115 e previa trasmissione da parte di questi ultimi al delegato, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre sessanta giorni prima della data di scadenza della presentazione delle offerte, della ricevuta di avvenuto versamento, nella forma di documento informatico, formato .xml, firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del servizio di pagamento. Si rappresenta che al fine della trasmissione al delegato di una ricevuta informatica passibile di essere utilmente impiegata dal medesimo. il file .xml non deve essere in alcun modo alterato neppure nel relativo nome. Il versamento da parte del creditore del fondo spese al delegato nei termini indicati dal Giudice dell'esecuzione non lo esime dal compiere il pagamento e la trasmissione della ricevuta ai fini della Pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. Per il calcolo del termine assegnato al creditore si tiene conto di quanto prescritto dall'art. 155 cod. proc. civ. ma non del disposto dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. Al fine di responsabilizzare ulteriormente i soggetti interessati all'adempimento pubblicitario, laddove non sia già stata già trasmessa all'ausiliario, il delegato provvederà a sollecitare, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata da inviare agli indirizzi dei difensori di tutti i creditori costituiti avente ad oggetto 'Sollecito trasmissione rice de la contra della contra della contra de la contra de la contra della c

tutti i creditori costituiti avente ad oggetto 'Sollecito trasmissione in Publicazio.

PVP per procedura n. _/___ r.g.e.'.e conteneste anche il dattaglio degli importi.

TIPUDDICAZIONE O TIPTO

necessari per effettuare la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, la trasmissione della suddetta ricevuta di pagamento una prima volta almeno ottanta giorni prima della data di scadenza della presentazione delle offerte e una seconda almeno settanta giorni prima di tale scadenza. In caso di contestazioni, la prova della trasmissione delle ricevute di pagamento sarà fornita al Giudice esclusivamente a mezzo delle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata da produrre nei formati .eml o .msg. La trasmissione al professionista della ricevuta di pagamento oltre il termine assegnato ovvero la trasmissione di una ricevuta inidonea o non attestante l'intero pagamento del contributo per il numero dei lotti legittima il delegato ad astenersi dall'effettuazione della pubblicità sul Portale per tutti i lotti posti in vendita e, salvo il caso in cui la pubblicità in questione sia equalmente effettuata anche dal creditore nel rispetto di cui al superiore punto 1), sarà interpretata dal Giudice dell'esecuzione come ipotesi di omessa pubblicità per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ai fini della declaratoria di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631 bis cod. proc. civ. In ragione di quanto detto, non costituirà in ogni caso giustificazione per il creditore che abbia omesso o non idoneamente effettuato il pagamento ovvero la trasmissione della relativa ricevuta informatica l'aver precedentemente versato al delegato un fondo spese idoneo a coprire anche gli oneri della Pubblicazione sul Portale, giacché il fondo spese non è a ciò destinato. Correlativamente, la mancata o ritardata effettuazione dei solleciti d trasmissione costituirà condotta valutabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 591 bis cod proc. civ. ai fini della revoca del professionista delegato.

professionista delegato utilizzando il fondo spese al medesimo attribuito e preventivamente corrisposto dal procedente. Di conseguenza, <u>le richieste di pubblicazione</u> alle società Aste Giudiziarie Infinea spa e Zucchetti Software Giuridico ari dovranno essere corredate dalla contabile di avvenuto pagamento anticipato delle **Pubblicazio**ripubblicazione o ripro

Gli adempimenti di cui ai superiori nn. 2), 3), 4) e 5) saranno, invece, curati da

dovendosi in caso contrario ritenere legittimo il rifiuto dei predetti gestori di procedere alle pubblicazioni richieste.

La richiesta di svolgimento dei servizi di cui ai nn. 2) e 3) dovrà pervenire ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. almeno sessanta giorni prima del termine per la presentazione delle offerte tramite:

- l'apposita funzionalità di "Richiesta online dei servizi", accessibile all'interno dell'Area
 Riservata ai professionisti di www.astegiudiziarie.it, avendo cura di compilare i dati richiesti
 e caricare la documentazione da pubblicare.
- consegna al referente di Aste Giudiziarie Inlinea Spa in cancelleria delle esecuzioni immobiliari, nei giorni di martedi e giovedi, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

La richiesta di svolgimento dei servizi di cui al n. 5) dovrà pervenire a Zucchetti Software Giuridico srl almeno sessanta giorni prima del termine per la presentazione delle offerte tramita:

- l'apposita funzionalità di "Richiesta online dei servizi", accessibile all'interno dell'Area Riservata ai professionisti di www.fallcoweb.it;
- e-mail all'indirizzo pubblicazioni@fallco.it.

Il professionista avrà cura, ed è quindi responsabile, di:
a) selezionare, durante l'attività di inserzione sul PVP, come portali di pubblicità
a) selezionare, durante l'attività di inserzione sul PVP, come portali di pubblicità
all'elenco dei "siti di pubblicità autorizzati" www.astegiudziarie.it e
www.fallcoaste it, garantendo così l'avvio dell'interoperabilità tra il PVP e questi sti,
ed il conseguente monitoraggio da parte dei Ministero della corretta pubblicità
effettuata sui portali sopra indicati; le società che gestiscono i siti di pubblicità sono
fin d'ora autorizzate a prelevare i documenti pubblicati sul PVP ai fini della
pubblicità sul loro portali, senza necessità di ricevere ulteriore documentazione da
pubblicare a cura del delegato;

ripubblicazione o ripro

- b) selezionare durante l'attività di inserzione sul PVP come portali di pubblicità da "elenco altri siti" tutti gli altri siti web previsti al punto 3), oltre al sito web del Tribunale:
- c) caricare sul PVP la documentazione preventivamente epurata dell'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi, come disposto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008;
- d) richiedere alle società incaricate lo svolgimento dei servizi previsti secondo le modalità ed i tempi sopra indicati, fornendo alle stesse la contabile di avvenuto pagamento dei servizi da effettuare ed i dati di intestazione della fattura;
- e) verificare la correttezza della pubblicità su internet, richiedendo prima possibile alla società eventuali modifiche da effettuare:
- f) provvedere a scaricare dalla sua area riservata sul PVP il giorno prima della data fissata per la vendita la documentazione attestante l'avvenuta pubblicità sul PVP e sui siti internet di pubblicità ex art. 490 secondo comma cod. proc. civ. www.asteoiudiziarie it e www.fallcoaste it:
- g) inserire sul PVP entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita l'esito del medesimo, avendo cura di specificare in caso di aggiudicazione anche il prezzo a cui è stato aggiudicato il bene;

Senza necessità di specifica autorizzazione da parte del Giudice dell'esecuzione è, nottre facoltà delle parti provvedere all'effettuazione di forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle suindicate, senza alcun onere economico per la procedura e nei rispetto della riservatezza del debitoro di cui, pertanto, non andranno menzionate le generalità.

*** DISCIPLINA DELLE OFFERTE ***

Poiché la vendita si svolge con modalità interamente informatiche, gil interessati all'accusisto seno ammessi a presentare offerte unicamente in via le PHDDIICAZIO sono presentante al sensi dell'att. 571 ced proc. civ., debbono ausee il contenuto di cui.

"I pubblicazione o Tipro

all'art 12 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32 vanno trasmesse secondo quanto disposto dall'art. 13 di quest'ultimo decreto e si intendono depositate, per come recita il successivo art. 14 e salvo il disposto dell'art. 15 per il caso di malfunzionamenti. '... nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia". Nel dettaglio, ai sensi della citata normativa. l'offerta può essere compilata tramite il modulo web 'Offerta Telematica' fornito dal Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere anche dal portale del gestore della vendita e deve contenere; a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA: b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato identificativo del lotto; e) la descrizione del bene: f) l'indicazione del referente della procedura; g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento; i) l'importo versato a titolo di cauzione; I) la data, l'orario e il numero di CRO (Codice di Riferimento dell'Operazione) del bonifico effettuato per il versamento della cauzione: m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera I); n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento; o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

All'offerta devono essere allegati, in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, e privi di elementi attivi: a) la documentazione attestante il versamento dell'importo della cauzione effettuato tramite bonifico ban Pubblicazio procedura (segnatamente, copia della coatabile da avversulo pagamento); b) se il approcedura (segnatamente, copia della coatabile da avversulo pagamento); b) se il approcedura (segnatamente) copia della coatabile da avversulo pagamento); b) se il approcedura (segnatamente); b) se il approcedura (segnatame

offerente è conjugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo); c) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione; d) se il soggetto offerente è una persona gluridica, copia del documento da cui risuttino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri (ad esempio, certificato del registro delle imprese); e) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilascia per atto pubblico o scrittura privata autenticata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta.

Per la sottoscrizione e trasmissione dell'offerta è possibile procedere alternativamente: a) sottoscrivendo la medesima con firma elettronica avanzata ed inviandola a mezzo di una casella di posta elettronica certificata anche non intestata all'offerente, purché si alleghi copia, anche per immagine, della procura, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, rilasciata dall'offerente al presentatore, ovvero b) trasmettendola direttamente mediante una casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica (c.d. PEC-ID) intestata all'offerente ed in questo ultimo caso la trasmissione sostituisce la rimae elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 commi 2 e 3 del decreto del Ministero della Giustizia 26 febbraio 2015 n. 32.

L'offerta ed i relativi allegati vanno inviati esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica

certificata del Ministero della Giustizia 'offertapyo dasia@qiustiziacert if...

L'offerente deve altresi procedere al pagamento dell'imposta di bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o Pubblicazio collegandosi ai stil web dell'Amministrazione di rifigimente, fermo restando che in marcatio. INPUDDITICAZIONE O TIPPO

versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).

Nelle operazioni di versamento della cauzione è onere esclusivo dell'offerente effetture il bonifico sui conto corrente indicato nell'avviso di vendita in tempo utile perché l'accredito risutti visibile al momento delle determinazioni del designato sull'ammissibilità dell'offerta, giacché gualora all'atto della verifica di ammissibilità delle offerte e di delibazione sulle stesse il professionista non riscontti l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura l'offerta sarà indercogabilmente considerata inammissibile, a prescindere dal fatto che il cagamento sia stato effettuato.

L'Offerta presentata dall'inferessato è irrevocabile, in caso vi sia una sola offerta ed essa sia inferiore al valore richiamato dall'art. 572 comma 2 cod. proc. civ., si procederà ai sensi del comma 3 della stessa disposizione al ricorrere delle condizioni ivi indicate, in caso di più offerte valide, si procederà a gara fra gli offerenti ai sensi del primo comma dell'art. 573 cod. proc. civ. la quale si svolgerà secondo il sistema della vendita asincrona di cui all'art. 24 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32 nel lasso temporale, non inferiore a quarantotto ore e non superiore a settantadue, indicato nell'avviso di vendita.

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le

eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servità attive e passive; la vendità è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendità forzata non e soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità e non puo essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - hi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento Puppo licazio vigenti, spese condominiali dell'anno in-corso e dell'anno precedeza non pagate dai.

debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del beni.

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura.

Quanto alla liberazione del bene, laddove l'immobile sia abitato dal debitore esecutato l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. non potrà essere emesso prima della sottoscrizione del decreto di trasferimento, salve le ipotesi contemplate nella predetta norma (qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti; quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e manutenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare; quando il debitore viola gli attri obblighi che la legge pone a suo carico o quando l'immobile non è abitato dal debitore o dal suo nucleo familiare.

Il delegato, al momento del deposito della bozza del decreto di trasferimento comunicherà se l'immobile sia abitato dal debitore o dal suo nucleo familiare. Comunicherà, altresi, se l'aggiudicatario ha richiesto l'emissione dell'ordine di liberazione, ovvero l'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso.

Laddove trattasi di immobile non abitato dall'esecutato, l'ordine di liberazione potrà essere emesso anche precedentemente alla sottoscrizione del decreto di trasferimento.

Comunque, soltanto l'attuazione dell'ordine di liberazione emesso ex art. 560 c.p.c. avverrà a cura del custode e a spese della procedura, mentre il rilascio di cui all'ingiunzione contenuta nel decreto di trasferimento sara eseguito a cura e spese dell'aggiudicatario.

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.

In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo Palbolicazio
di vendita a mezzo bonifico bancario sul conso porrente indicato dal professionista.

TIPUDDIICAZIONE O TIPTO

delegato nel termine contenuto nell'offerta, ovvero, in mancanza o se superiore, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione. Le somme così versate verranno imputate, ai sensi dell'art. 1993 cod. civ., prima al pagamento delle spese di vendita e poi al pagamento del saldo prezzo. Ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso al sensi del r.d. 16 luglio 1905 n. 646, richiamato dal d.pr. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del d.Lgs 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicaterio dovrà versare direttamente all'istituto mutuante, nel termine indicato nell'offeria ovvero, in mancanza o se superiore, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione, il residuo prezzo di aggiudicazione, detratta una cauzione pari al 10%, nel limiti del credito dovuto all'istituto mutuante, nonché depositare l'eventuale residuo con le modalità già indicate, trasmettendo al delegato l'orioniante della quietanza rilasciata distrituto di credito.

In caso di inadempinento, anche solo parziale, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione. Inoltre, sei pirezzo che si ricava dalla vendita successiva, unito alla cauzione confiscata, risulti inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza ai sensi del secondo comma dell'art. 587 cod. proc. civ.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di legge vigenti.

*** OPERAZIONI DI VENDITA ***

Il professionista provvederà a verificare preliminarmiente l'ammissibilità delle offerte in conformità alle prescrizioni generali degli artt. 571 ss. cod. proc. civ., degli artt. 12 ss. del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32 e delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

All'esto della verifica sull'ammissibilità delle offerte, il professionista, nell'ipotesi di un'unica offerta giudicata ammissibile, procederà: Pubblicazio ripubblicazione o ripro

- nel caso in cui l'offerta sia pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, all'accoglimento della medesima ed all'aggiudicazione del bene all'offerente:
- 2) nell'ipotesi in cui l'offerta sia inferiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, all'accoglimento dell'offerta ed all'aggiudicazione del bene all'offerente salvo che il professionista ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione dell'esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi espressamente nel verbale) e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 cod. proc. civ.; nel primo caso, il professionista pronuncerà nuovo avviso di vendita e comunicherà la circostanza al giudice dell'esecuzione; nel secondo caso, il professionista procederà alla delibazione dell'istanza di assegnazione ed agli ademipimenti consequenziali.

Nell'potesi in cui siano proposte più offerte giudicate ammissibili, il professionista procederà anzituto ad avviare la gara tra gii offerenti, individuando che avrà luogo con le modalità della vendita asincrona di cui al'art. 24 dei decreto dei Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32 e con rilando minimo indicato dal professionista in misura non inferiore al 2% del prezzo base indicato in ordinanza; all'esito della scadenza del termine di svolgimento della gara tra gli offerenti il professionista procederà a verificare l'eventuale formulazione di rilanci ed alle determinazioni sull'aggiudicazione, individuando la migliore offerta. All'estió, il professionista procederà:

- nel caso in cui l'offerta sia pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, all'accoglimento della medesima ed all'aggiudicazione del bene all'offerente;
- 2) nell'optossi in cui l'offerta sia inferiore al "valoire d'astarprezzò di rifferimento" indicato nell'avviso di vendita, all'accoglimento dell'offerta ed all'aggludicazione del bene all'offerente salvo che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli anti. 588 e 589 cod. proc. civ., nel qual caso procederà alla dellibazione dell'istanza di assegnazione ed anli adempimenti consequenziali

equenziali. Pubblicazio ripubblicazione o ripro In caso di aggiudicazione, il professionista delegato rammenterà all'aggiudicatario che il versamento del saldo del prezzo deve aver luogo entro il termine indicato nell'offerta, oppure, nel caso in cui nell'offerta non sia indicato un termine ovvero sia indicato un termine superiore, entro quello di centoventi giorni dall'aggiudicazione e che il termine in questione è perentorio e non è, pertanto, prorogabile, dilazionabile e/o rateizzabile neppure dal Giudice dell'esecuzione. Inviterà, quindi, l'aggiudicazione e che il tersamento del saldo del prezzo di aggiudicazione por al 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo successivo conguaglio se necessario, aternativamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal delegato (con la precisazione che, ai fini della verifica della tempestività del versamento, si darà filievo alla data dell'ordinativo di bonifico) ovvero mediante consegna al professionista delegato di un assegno circolare non trasferibile intestato all'assullario e seguito dal numero della procedura esecutiva.

Laddove il bene aggiudicato sia gravato da ipoteca iscrittà a garanzia di mutuo concesso ai sensi dei r.d. 16 luglio 1905 n. 68 overo dell'art. 38 dei d. digs 10 settembre 1903 n. 385, il professionista delegato avviserà altresi l'aggiudicatario che il versamento del prezzo o di parte di esso dovrà avvenire mediante bonfico direttamente a favore del creditore, specificandone anche l'importo. A la line, il fondiario comunicherà all'austilario a mezzo posta elettronica certificata le coordinate bancarie e importo rivendicato in via di anticipazione entro e non oltre disci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del bene che il delegato avrà cura di effettuare senza ritardo. Quest'ultimo notizerà altresi senza ritardo l'aggiudicatario delle coordinate bancarie e dell'importo da versare al fondiano. Nel caso in cui la comunicazione del creditore non pervenga entro il termine prescritto, l'aggiudicatario deve intendersi legittimato a versare quanto dovuto atternativamente a mezzo di bonfico bancario sul conto corrente indicato dal delegato (con la precisazione che, ai fini della verifica della tempestività del versamento, si darà rilevo alla data dell'ordinativo di bonfico) ovvero mediante consegna Purpobiticazio di rilevo alla data dell'ordinativo di bonfico) ovvero mediante consegna Purpobiticazio di rilevo alla casa dell'ordinativo di bonfico) ovvero mediante consegna Purpobiticazione del rilipudo di nunero della rilevo alla data dell'ordinativo di bonfico) ovvero mediante consegna Purpobiticazione del rilipudo di nunero della rilipudo di n

procedura esecutiva. Il creditore fondiario sarà, quindi, considerato decaduto dal privilegio processuale del versamento diretto in suo favore ed ogni questione sull'attribuzione delle somme ricavate sarà inderogabilmente rimessa alla fase distributiva.

- Il delegato rammenterà ancora all'aggiudicatario che, in caso di inadempimento all'obbligazione di pagamento del saldo del prezzo e/o delle spese di trasferimento nel termine di cui sopra, l'aggiudicazione sarà revocata e le somme versate dall'aggiudicatario a titolo di cauzione saranno acquisite a titolo di multa e che, se il prezzo che se ne ricava dalla vendita successiva, unito alla cauzione confiscata, risulti inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza ai sensi del secondo comma dell'art. 587 cod. proc. civ.
- Il delegato notizierà tempestivamente il Giudice dell'essecuzione dell'eventuale inadempimento e, a seguito della comunicazione del provvedimento di decadenza, provvederà autonomamente alla ripetizione dell'esperimento di vendita alle medesime condizioni di cui all'utilmo tentativo.

Nel caso di vendità deserta e se non vi sono istanze di assegnazione o queste non sono suscettibili di accoglimento, il professionista delegato provvederà alla fissazione di nuove vendite secondo le condizioni e sino ad un massimo di tentativi stabiliti dal Giudice dell'esecuzione nella presente ordinanza di delega. Il professionista curera entro cinque giorni dall'asta deserta l'inoltro al Giudice dell'esecuzione di una relazione nella quale notizierà della vendita tentata, del prezzo base d'asta e dell'esito negativo della medesima, trasmettendo contestualmente tutta la documentazione ad essa relativa e, segnatamente, copia, con dichiarazione di conformità all'originale, dell'avviso di vendita e del verbale di svolgimento delle operazioni di vendita nonché prova delle forme di pubblicità effettuate.

Di tutte le operazioni di vendita, anche in caso di asta deserta, il pro**posito in inclusione di cazio** apposito verbale che deve contenere la circostanza di juogo e di tempo nelle quali le . **TIPUDDI CAZIONE** O **TIPTO**

stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato.

""DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VENDITA ASINCRONA"

Il professionista delegato è costituito referente della procedura ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera o) del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32.

Il Gestore della vendita telematica di cui all'art. 2 primo comma lettera b) del medesimo decreto è individuato in: ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA.

Allo specifico fine di permettere la ricezione delle cauzioni da parte degli offerenti nel rispetto del principio della segretezza delle offerte, il professionista avrà cura di aprire un conto corrente separato e destinato unicamente alla ricezione delle cauzioni ovvero di creare un sottoconto del conto corrente utilizzato per le restanti operazioni afferenti lo svolgimento dell'incarico. Il delegato garantirà, attraverso appositi accordi con l'istituto di credito prescelto, che l'accesso al conto corrente utilizzato per il versamento delle cauzioni o del sottoconto sia reso inaccessibile anche a sé medesimo sino a centottanta minuti prima dello svolgimento della vendita ovvero, in ogni caso, sino ad un momento precedente a tale incombente che gli consenta di effettuare personalmente o di permettere al gestore le verifiche di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32. Il delegato potrà in alternativa richiedere l'ausilio del gestore della vendita telematica al fine di gestire, nel rispetto del suddetto principio di segretezza dell'offerta, le cauzioni versate dagli offerenti, nel qual caso il controllo di cui al citato art. 17 avverrà direttamente a cura del gestore, che, dell'esito dell'attività, informerà immediatamente il referente della procedura. E' fatta salva qualsiasi ulteriore modalità organizzativa del delegato che, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, permetta la ricezione delle cauzioni assicurando la segretezza delle offerte (es. apertura di libretto bancario dal quale risultino gli accessi al medesimo da parte del professionista delegato).

La gara tra più offerenti viene iniziata immediatamente dopo la delibazione del
professionista sulla validità delle offerte. La gara si svolge esclusivamente con le modalità
asincrone di cui all'art. 24 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n.
32, ossia "...mediante rilanci computi [sull'offerta più alta] nell'ambito di un determinato
lasso temporale', determinato dal professionista nell'avviso di vendita e comunque non
inferiore ad ore quarantotto e non superiore ad ore settantadue. La gara ha luogo secondo
il sistema dei plurimi rilanci. A tal fine, i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare
esclusivamente online le offerte in aumento tramite l'area riservata del portale del gestore
della vendita telematica ed il gestore della vendita telematica comunicherà ogni rilancio
effettuato all'indirizzo di posta elettronica e/o con SMS. Qualora vengano effettuate oriente
nei quindici minuti antecedenti la scadenza del lasso temporale a disposizione per la
vendita, la gara sarà prolungata automaticamente di ulteriori quindici minuti per consentire
a tutti gili offerenti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito fino a mancata
presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento entro un massimo in
ogni caso di ventiquattro prolungamenti e, quindi, per un totale di sei ore.

La deliberazione finale sulle offerte all'esto della gara viene effettuata dal professionista nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine sopra indicato. Il delegato currei che, tenuto conto del complesso lasso temporale a disposizione per la vendita, il giorno deputato alla delibazione non cada in un giorno festivo. L'estro della gara, anche se divesse essere già desumibile dal portale del gestore, sarà comunicato dal professionista delegato a ciascun offerente al relativi indirizzi di posta elettronica certificata.

A seguito dell'aggiudicazione il professionista provvederà a trasferire dal conto cauzioni al

conto corrente ordinario la cauzione dell'aggiudicatario ed alla restituzione delle cauzioni agli altri offerenti con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi e con autorizzazione sin d'ora al medesimo ad operare in tal senso Pubblicazio sul libretto.

ripubblicazione o ripro

*** RINNOVO DELLA DELEGA IN CASO DI ASTE DESERTE ***

Esaurdii I tentativi di vendita stabilii nella presente ordinanza di delega, il professionista curerà senza ritardo l'inoltro al Giudice dell'esecuzione di un'autonoma relazione nella quale riporterà il numero delle vendite tentate, il prezzo base d'asta di ciascuna e l'esisto delle medesime. Allegherà nuovamente a tale relazione tutta la documentazione relativa alle vendite tentate e, segnatamente, copia, con dichiarazione di conformità all'originale, dell'avviso di vendita e del verbale di svolgimento delle operazioni di vendita nonché prova delle forme di cubbicità effettuate.

*** OPERAZIONI SLICCESSIVE ALLA VENDITA ***

A seguto del pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, il professionista delegato predisporrà la bozza del decreto di trasferimento. Trasmetterà quindi al Giudice dell'essecuzione una relazione nella quale riportrà sinteticamente la data della vendita, le offerte presentate, il soggetto aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione. Avrà altresi cura di fornire chiarimenti in ordine all'eventuale discrepanza tra i dati catastali riportati nell'atto di pignoramento e quelli indicati in decreto ovvero tra le formalità da canceliare riportate nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. e quelle indicate in decreto. Specificherà il regime patrimoniale dell'aggiudicatario se coniugato e allegherà l'estratto per riassunto dagli atti di matrimonio che l'aggiudicatario dovrà fornire. La richiesta di applicazione di eventuali agevolazioni fiscali, verrà consegnata dall'aggiudicatario al delegato e da quest'uttimo prodotta ai competenti uffici. Il delegato indicherà, ancora, nella relazione, i costi necessari per effettuare gli adempimenti successivi alla sottoscrizione dei decreto di trasferimento e, in particolare, per la cancellazione del formalità pregiudizievoli, per la registrazione e per la trascrizione del provvedimento.

Allegherà, infine, alla medesima, in formato .rtf, il decreto di **Pitriphticazio** formato .pdf, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile, se previsto dalla legge, ripubblicazione o ripro

l'avviso di vendita, la prova delle pubblicità effettuate, le istanze di partecipazione/offerte presentate, il verbale di svoiglimento delle operazioni di vendita, il verbale di versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, la documentazione catasta de dalla quale risultino eventuali aggiormamenti dei dati identificativi dell'immobile ed una certificazione del conservatore avente ad oquetto le trascrizioni/iscrizioni successive al pionoramento.

Nella redizione del decreto di trasferimento il delegato si asterrà dall'inserire informazioni non necessarie ai fini del trasferimento e che non risultano agli atti della procedura esecutiva. Solanto laddove risutti indispensabile l'inserimento di informazioni sullo stato urbanistico, il delegato vi provvederà indicando in modo puntuale la fonte dalla quale sono estratte. L'imperfetta redazione del decreto di trasferimento ed il ritardo nella sua sottoscrizione derivante dalla necessità di integrazioni e/o correzioni saria valutato ai fini della revoca dell'incarico ai sensi sell'fultimo comma dell'art. 591 bis cod, proc. civ.

Con la sottoscrizione da parte del Giudice dell'esecuzione del decreto di trasferimento il delegato è sin d'ora autorizzato a prielevare, nei limiti indicati nella relazione presentata, le somme necessarie per effettuare gli adempimenti successivi alla sottoscrizione del decreto di trasferimento e, quindi, quelle per la cancellazione delle formatità pregiudizievoli, per la registrazione e per la trascrizione del provvedimento.

Il delegato provvederà quindi ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e

voltura catastale del decreto di trasferimento, provvedendo, altresi, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento (ad es. quella di cui all'art. 12 Dt. n. 59 del 1978) nonche all'espletamento delle formatità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell'art. 164 disp. att. cod. proc. civ., ad ogni altro incombente, anche Purbutticazio conseguente al trasferimento del bene, son autorizzazione a richiedere all'aggludicatario.

eventuale integrazione del fondo spese a copertura degli oneri (imposte, spese, ecc.) di trasferimento. Provvederà, altresi, nel caso previsto dall'art. 9 del diga 20 giugno 2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della Legge 2 agosto 2004 n. 210), alla comunicazione ivi prevista, secondo le modalità ivi stabilite nonché, per il caso di sussistenza di prelazioni istituite ex lege in favore di terzi ed operanti nelle vendite giudizianie, agli adempimenti previsti dalla relativa normativa.

Soltanto all'esito di tali attività, l'ausiliario sottoporrà al Giudice dell'esecuzione nota spese per la liguidazione del proprio compenso, avendo cura di riportare il valore a base del conteggio degli onorari e di indicare analiticamente le spese sostenute, distinguendo tra quelle da porre a carico dell'aggiudicatario e quelle che restano a carico della procedura. A tale nota sarà allegata tutta la documentazione afferente le spese vive di cui si chiede la liquidazione, in mancanza, la liquidazione avverrà per le sole spese documentate.

in caso di vendita di più lotti, qualora la vendita per la quale si chiede la liquidazione non esaurisca l'intero compendio pignorato, il delegato evidenzierà la circostanza nella nota spese ed esporrà quindi sollanto il compenso dovuto per la fase del trasferimento del bene, le spese a carico dell'aggiudicatanto e quelle a carico della procedura circoscritte alla fase del trasferimento medesimo (cancellazioni delle formalità pregiudizievoli, acquisizione di certificati catastali, aggiornamento visure, ecc...). Il delegato presenterà una nota spese distinta per ciascuno dei lotti venduti a distinti aggiudicatari. Il compenso per le restanti fasi e tutte le ulteriori spese saranno liquidate in estro alla vendita dell'ultimo lotto.

In caso di vendita di più lotti, qualore la vendita per la riguiale si chiede la liquidazione esaurisca l'intero compendio pignorato, il professionista procederà come sopra, depositando altresi un'ulteriore e distinta nota spese aferente il compenso per le restanti fasi e per le ulteriori spese a carico della procedura.

in esto alle formalità afferenti il trasferimento del bene, il delegato solicelterà, altresì, a mezzo di posta elettronica certificata, il custode e l'esperto a richiedere la liquidazione dei rispettivi compensi. Si coordinerà con questi ultimi al fine di conoscere tempestivamente l'intervenuta liquidazione in loro fluore.

Il professionista provvederà, altresì, autonomamente ad invitare i creditori costituiti a depositare agli atti della procedura, entro un termine non inferiore a giorni trenta e non superiore a giorni novanta, le rispettive precisazioni dei crediti e le note spese.

Liquidat gii ausiliari e trascorso il termine assegnato ai creditori, il delegato procederà immediatamente alla formazione del progetto di distribuzione, trasmettendolo al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di cui all'art. 596 cod. proc. civ., unitamente ad estratto conto finale relativo al decosto bancario della procedura.

Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deve depositare, ai sensi del comma 9 sexies dell'art. 16 bis del d.lgs 18 ottobre 2012 n. 179, un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte, redatto secondo le secelifiche tecniche.

*** UI TERIORI DISPOSIZIONI ***

Il delegato provvederà a tutte le operazioni di vendita e a futti gli adempimenti di legge, anche se non espressamente sopra richiamati, senza indugio ed esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere la vendita se non su ordine o autorizzazione del Giudice dell'esecuzione. Non essendo organo a ciò deputato, eviterà di raccogliere e trasmettere al Giudice istanze provenienti da creditori, debitori e/o da soggetti tezzi ai quali darà notizia della possibilità di deposito delle medesime in Cancelleria.

Il professionista, nel corso della procedura svolta davanti a lui, è tenuto a consentire l'intervento dei legali degli interessati e l'accesso da parte dei medesimi al fascicolo degli atti e dei documenti detenuti.

A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte per come prescritto dal comma 9 sexies dell'art. 16 bis del d.lgs 18 ottobre 2012 n. 179.

Nella redazione di istanze, relazioni e note spese l'ausiliario avrà cura di inserire, in calce alle medesime, l'indice della documentazione contestualmente depositata e di creare un collegamento ipertestuale tra le voci dell'indice ed i singoli allegati.

Il professionista delegato eviterà, ove non sussistano specifiche ragioni, di depositare documentazione afferente l'attività di vendifa con modalità e tempi differenti rispetto a quelli indicati nella presente ordinanza di delega. In ogni caso, accompagnerà il deposito sempre e comunque da una nota esplicativa nella quale indicherà la ragione e l'oggetto del deposito.

Il delegatio provvederà comunque a depositare entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di delega un rapporto riepilogativo iniziale dell'attività svolla ed a depositare, mediante l'apposita funzione prevista nell'area riservata della piattaforma procedure. Il, rapporti riepilogativi periodici con cadenza semestrale decorrenti dal primo rapporto (reli quale darà atto anche dell'attività di custodia, nonché al rapporto riepilogativo finale ai sensi dell'art. 16 bis comma nove sexies dei d.l. 18 ottobre 2012, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59, convertito in legge 30 giugno 2016 n. 119);

in euro 1.500,00 il fondo spese da attribuire al professionista, ponendo l'importo a carico del creditore procedente in via di anticipazione:

rammenta

che ii suddetto fondo spesse deve intendersi funzionale all'espletamento di tutte le attività delegate al professionista ma non comprende i costi della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui al primo comma dell'art. 490 cod. proc. civ., del cui adempimento è onerato il creditore procedente secondo le modalità già indicate nella presente ordinanza:

dispone

che il creditore procedente provveda al deposito del suddetto fondo spese entro quarantacinque giorni dalla data dell'udienza in cui è stata conferita la delega ovvero dalla comunicazione del provvedimento se reso con provvedimento riservato:

onera

il delegato di informare senza ritardo il Giudice dell'esecuzione nel caso in cui il fondo spese non sia stato versato entro il suddetto termine:

avverte

che il comportamento omissivo dei creditori muniti di titolo esecutivo, in punto di versamento del fondo spese, sarà valutato ai fini della dichiarazione di improseguibilità dell'esecuzione incoata:

dispone

che il delegato, in esito al primo tentativo di vendita, proceda ad ulteriori tre tentativi di vendita al prezzo progressivamente ribassato di 1/4 per ciascuno di essi ed ad un quinto tentativo ribassato di 1/2;

il professionista di notiziare senza indugio il Giudice dell'esecuzione, ai fini delle

valutazioni di cui all'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ., laddove, a seguito di tali ribassi, il prezzo del bene possa apparire tale da escludere un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori; a tali fine il delegato si alterrà a quanto indical particolo di disegno di legge di conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132, laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132 laddove si legge che la conversione del d. 1.12 settempre 2014n. 132 laddove si legge che la c

"...fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità [...] chiama [ii Giudice dell'esecuzione] a compiere una specifica valutazione [...] evitando che vadano avanti [...] procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi del creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati"; l'ausiliario valuterà, quindi, le spese già sostenute per le vendite e quelle da sostenere per il caso di trasferimento del bene ed è autorizzato a richiedere al creditore procedente ed agli altri ausiliari nota degli esborsi già effettuati e delle competenze dovute; soltanto in estio a tali controlli, laddove sussistano i presupposti di cui alla cattati disposizione, provvederà all'inoltro di comunicazione al Giudice dell'esecuzione;

fissa

il termine di giorni centocinquanta dalla comunicazione al professionista delegato della presente ordinanza per la pubblicazione del primo avviso di vendita nonché termine di giorni centoventi per le successive eventuali ulteriori pubblicazioni, con decorrenza dall'ultima pubblicazione effettuata.

> il Giudice dell'esecuzione dott.ssa Alessandra Lulli

